

**ATTO N. DD 4949**

**DEL 18/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** S.P. n° 169 della Val Germanasca  
Posa tubazione scarico acque meteoriche alla progr. Km 14+390  
Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere.

Premesso che:

- la Società Imerys Talc Italy S.p.A. con sede Legale in Via Nazionale 121 – 10060 Porte (TO) deve eseguire le opere di posa tubazione scarico acque meteoriche alla progr. Km 14+390 della S.P. n° 169 della Val Germanasca fuori centro abitato del comune di Prali.
- la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato i lavori con Atto Disciplinare Prot. n. 108672/19 anno 2020 Pratica n. 103173 ATTO N. DD 4805 del 12/11/2020
- la ditta Barus s.n.c. di Barus Paolo e C., Via Goutaglio 1 Prali (TO) , è l'impresa esecutrice dei lavori;
- la Società Imerys Talc Italy S.p.A. con sede Legale in Via Nazionale 121 – 10060 Porte (TO) , con nota PEC Ns. prot. n. 84603 in data 17/11/2020 ha richiesto l'emissione di ordinanza di circolazione con senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri durante l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca alla progr. Km 14+390, a partire dal giorno 25/11/2020 per la durata di una settimana;

Visti il D.P.C.M. del 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 – 6 novembre 2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020”.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri,

oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed il divieto di sorpasso sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca, alla progr. Km 14+390, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso dal giorno 25/11/2020 al giorno 11/12/2020, e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7,  
geom. Gianni NEVACHE;

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

#### **DETERMINA**

sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca alla progr. Km 14+390, fuori centro abitato del comune di Prali, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed il divieto di sorpasso, durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel periodo compreso dal giorno 25/11/2020 al giorno 11/12/2020, e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

- Il Concessionario: Imerys Talc Italy S.p.A. con sede Legale in Via Nazionale 121 – 10060 Porte (TO);



Città metropolitana di Torino

- La ditta esecutrice: Barus s.n.c. di Barus Paolo e C., Via Goutaglio 1 Prali (TO);
- Il Direttore dei Lavori: dott. Franco MONTICELLI - Imerys Talc Italy S.p.A.

nell'ambito del cantiere mobile oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 – 6 novembre 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)

Firmato digitalmente da Sabrina Bergese



Città metropolitana di Torino